



## **Titolo**

Processo sportivo in genere - principi generali – principio di sinteticità e informalità – limiti – principio di chiarezza degli atti – mancato rispetto - effetti

## **Descrizione**

Se è vero che, secondo la lettura offerta dal Collegio di garanzia dello sport e dalla Corte federale d'appello agli artt. 2 del CGS del CONI e 44 del CGS FIGC sinteticità e informalità degli atti sono destinati a prevalere, tanto più in combinazione con il potere del giudice di riqualificare i fatti dedotti in giudizio (su tali principi si vedano *ex plurimis*: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 89/2019, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018, Collegio di garanzia dello sport n. 15/2017, Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 20/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 21/2021-2022) ed è parimenti noto che *“nessuna norma del CGS pone per il giudizio sportivo il principio formale di c.d. autosufficienza del ricorso”* di modo che l'inammissibilità di un gravame sportivo *“può predicarsi unicamente in quei casi in cui risulti concretamente impossibile, anche all'esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell'atto processuale introduttivo, pervenire a un'adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio”* (così il Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 87/2017), è però anche vero che simili principi non possono trasformarsi in una clausola in bianco che tutto consente, imponendo al Giudice di andare egli stesso a ricercare quale elemento dimostri effettivamente, e nello specifico, la contestazione mossa in primo grado o il vizio della decisione impugnata in fase di reclamo. Affinché possano dirsi interamente rispettati i principi di informalità, sinteticità e rapidità del processo sportivo, pur nella pienezza del contraddittorio, e anzi a maggior ragione ai fini della pienezza del contraddittorio, deve anche tenersi in massima considerazione il riferimento operato dall'art. 44 CGS alla necessaria chiarezza degli atti delle parti. Là ove per *“chiarezza”* deve intendersi anche il collegamento di ciascuna singola affermazione operata con atto di indagine che tale affermazione corrobora e con esatta indicazione del documento nel quale reperire la detta affermazione e relativa dimostrazione. Del resto, se è vero che il processo sportivo tiene conto delle *“norme generali del processo civile”* (art. 2 CGS CONI), è anche vero che a valle del nuovo art. 121 del codice di procedura civile e del conseguente DM 7 agosto 2023 gli atti processuali devono contenere una esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto e soprattutto *“nella parte in fatto, [deve essere contenuto un] puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto”* (in particolare art. 2, comma 1). In mancanza del rispetto delle suddette regole redazionali minime, il giudice, a fronte di una compiuta eccezione difensiva eventualmente dedotta sub art. 44, CGS quale violazione dei principi del giusto processo in termini di effettiva sinteticità e chiarezza dell'atto e dei documenti (o atti di indagine) ai quali rispondere, potrà valutare la sussistenza di una ragione di diretta inammissibilità del reclamo.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 28/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Scordino

## **Riferimenti normativi**

art. 2 CGS CONI; art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

